

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"A.Fa.S.eV. (Associazione Famiglie Svantaggiati e Volontari)

- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti del Codice civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore ovvero CTS) e successive modifiche,

l'Associazione denominata: "A.Fa.S.eV. (Associazione Famiglie Svantaggiati e Volontari) - Organizzazione di Volontariato". Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "A.Fa.S.eV. (Associazione Famiglie Svantaggiati e Volontari) - Organizzazione di Volontariato" anche la dicitura "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

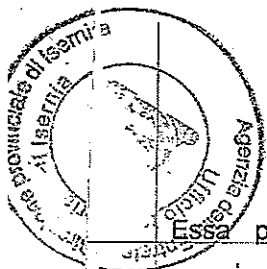
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Isernia, Località Coppolicchio, snc ed ha durata a tempo indeterminato.

Protocollo Arrivo II. 14794/2022 del 10-08-2022
Allegato 4 - copia Documento



Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto, fermo restando l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e s'ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. Non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua di religione, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente a favore di terzi di una o più attività di interesse generale (di seguito meglio definite) avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- collaborare con gli Enti territoriali, la Federazione unitaria dei Sindacati e le Unità

territoriali di riabilitazione, per l'attuazione della gestione sociale, partecipando
tramite propri rappresentanti ed esperti alle commissioni di lavoro che si occupino dei

diversamente abili e e degli invalidi;

- prevenire le difficoltà dei minori sin dai primi mesi di vita;

- curare i rapporti con i consultori matrimoniali per eventuali conseguenze date da
gravidanze a rischio;

- allargare il servizio pubblico sul territorio anche all'assistenza domiciliare;

- studiare e promuovere interventi particolari in favore dei diversamente abili gravi;

- aiutare i familiari dei bambini diversamente abili, i diversamente abili e gli invalidi ad

affrontare e a risolvere i problemi connessi con la menomazione mediante

l'informazione, l'orientamento culturale e professionale;

- promuovere e favorire lo studio e la ricerca delle cause sulla prevenzione, sulla

diagnosi precoce e sulla cura dei disturbi, nonché sugli interventi più idonei per evitare

l'instaurazione di disabilità, per assicurare la migliore riabilitazione, per favorire la

positiva integrazione scolastica e sociale e comunque per garantire il massimo e più

organico sviluppo delle potenzialità e della personalità dei portatori di handicap;

- fornire informazioni, qualificazione, riqualificazione, orientamento, consulenze agli

insegnanti, agli operatori sanitari, pedagogici e socio-culturali interessati;

- sensibilizzare con ogni possibile iniziativa l'opinione pubblica intorno ai problemi

connessi con gli handicap ed esercitare una funzione di pressione sociale sulle strutture

pubbliche a qualsiasi livello per la tutela dei diritti dei portatori di handicap;

-promuovere e potenziare case-famiglia e nuclei di convivenza autogestiti, supportati

preferibilmente dagli enti locali.

Per il perseguimento dei suoi scopi l'Associazione, in particolare, porrà in essere le attività di interesse generale rientranti nei seguenti ambiti di cui all'art. 5, comma 1,

del D.Lgs n. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a

norma del presente articolo;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Tra cui le seguenti specifiche attività:

- sostegno, assistenza e consulenza a favore delle persone diversamente abili

e delle loro famiglie nella soluzione dei differenti problemi che si possono

presentare durante il periodo di cura, e al fine di assicurare alle persone il

trattamento ottimale nel corso della malattia e favorire il loro reinserimento

nella vita normale;

- promuovere, organizzare, finanziare studi, ricerche, convegni, corsi,

conferenze, seminari, laboratori formativi e di studio e ogni altra attività

finalizzata agli scopi sociali con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti

dalla legislazione vigente in materia di organizzazioni di volontariato;

- accettare incarichi per studi e ricerche conferiti da istituzioni, organismi, enti,

università, sia pubblici che privati, tanto nazionali quanto esteri ed

internazionali;

- organizzare, istituire e gestire scuole, corsi, seminari per l'informazione, la

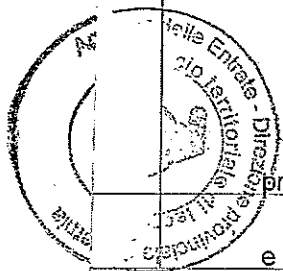
promozione educativa, l'aggiornamento, la qualificazione, e la formazione

professionale dei soci, degli operatori sanitari, degli insegnanti, dei terapisti

della riabilitazione e di quanti siano interessati agli argomenti oggetto di

finalità sociali;

- gestire centri "Socio-Educativi" e "Dopo Di Noi" per diversamente abili;



promuovere ovvero gestire strumenti, quali il "Trust", finalizzati alla protezione

e al supporto dei diversamente abili;

- curare la pubblicazione di attività editoriali, di libri, opuscoli, periodici di argomento connessi con l'attività sociale,

- beneficenza diretta, attraverso l'erogazione diretta di fondi, o di beni in natura, provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, da destinare all'assistenza in favore delle persone diversamente abili e delle patologie affini, e delle loro famiglie;

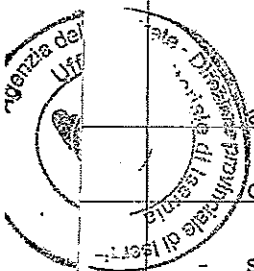
- rapporti e attività di collaborazione e di confronto con altre Associazioni aventi fini istituzionali analoghi e con tutte le organizzazioni apolitiche che possono contribuire a risolvere i problemi delle persone diversamente abili e delle loro famiglie;

- associarsi a unioni, federazioni, leghe di associazioni di disabili e di famiglie di disabili partecipando e contribuendo alle attività delle stesse a livello sia nazionale che internazionale;

- svolgere tutte le attività sopra elencate sia in proprio, sia per conto degli altri, sia collaborando, quando è il caso in regime di convenzione, con istituzioni, organismi, enti pubblici, statali e locali, sia privati tanto nazionali, quanto esteri ed internazionali, al fine di reperire fondi necessari allo svolgimento delle attività sociali;

- dotarsi di tutti gli spazi e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle proprie attività, acquistando, prendendo in affitto, in comodato o in leasing tanto mobili quanto immobili;

- stimolare con ogni possibile iniziativa l'azione degli organismi legislativi ed



amministrativi dello stato e degli enti locali per la soluzione dei problemi

connessi con le carenze psicomotorie e sensoriali, intellettive e sociali;

- svolgere inoltre qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra

elencate nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

contrattuali e quant'altro necessario ed utile al conseguimento diretto ed

indiretto delle attività sociali;

Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali possono essere costituiti

Comitati scientifici.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017

e successive modifiche e integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da

quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse

generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel

suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato a individuare tali attività diverse da

svolgere nei limiti definiti nel richiamato Decreto.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore,

anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di

interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei

rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI – VOLONTARI – LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria,

libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono; per il tramite

del'Associazione, anche in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario, ed è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che, condividendo gli scopi e la finalità dell'Associazione, accettano il presente Statuto e i relativi Regolamenti Interni. Ne possono altresì fare parte, per le stesse motivazioni,



anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente, e in particolare dall'art 32 del CTS.

Se tale numero viene meno, si dovrà provvedere al suo ripristino entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di socio. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo quanto stabilito al successivo articolo 26.

Protocollo 4 - 147094/2023 del 30-08-2023
Allegato 4 - Documento

ART. 9) MODALITÀ DI AMMISSIONE SOCI

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda

di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a) indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo

e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le

comunicazioni sociali.

b) dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle

deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro sessanta giorni,

su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel

libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare

la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi

sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria dei Soci la quale, se non appositamente

convocata, si pronuncerà in modo definitivo nella successiva convocazione.

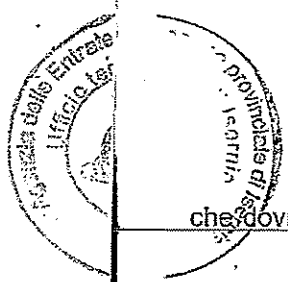
ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal

Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli

organi sociali.

L'Associazione, tramite raccomandata, avvisa la scadenza della quota associativa



che dovrà essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione, morte.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato versamento della quota associativa annuale, entro il 30 aprile dell'anno in corso, comunque prima della data dell'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le

finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il

socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso all'Assemblea

Ordinaria dei Soci la quale, se non appositamente convocata, si pronuncerà in modo

definitivo nella successiva convocazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.
- Comitati Scientifici, se istituiti dal Consiglio Direttivo che provvederà anche ad emanare apposito regolamento circa il loro funzionamento.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5,

del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo

comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso

delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello

svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Le

sue deliberazioni sono sovrane.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione;
- c) approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi;
- g) deliberare sugli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto, organizzativi e di disciplina di singole attività;
- h) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;
- j) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta a mezzo e-mail (inviata almeno 15 giorni prima della data prevista) inviata sull'indirizzo e-mail comunicato dal socio in sede di iscrizione (ovvero, in caso di modifica dello

stesso, su quello successivamente comunicato in forma scritta) contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione. Al fine di consentire la completa diffusione dello stesso e la massima partecipazione alle assemblee l'avviso di convocazione verrà altresì affisso sulle pagine social dell'Associazione nonché inviato tramite messaggia sui numeri di telefono mobile comunicato dai soci in sede di iscrizione, oltre che affisso (almeno 10 giorni prima della data prevista) nella bacheca della sede sociale e del circolo dell'Associazione

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi, del più anziano di età dei soci aderenti presenti, L'Assemblea nomina tra i presenti il Segretario Verbalizzante, anche al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, e se lo reputa opportuno, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 Luglio

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino a un massimo di altri tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto, è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si considera non approvata.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

Esso escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 Luglio

ART. 16) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 5 e massimo di undici eletti dall'Assemblea fra i soci, ovvero tra le persone indicate dagli enti giuridici associati, e resta in carica per cinque esercizi. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c., che qui s'intende integralmente richiamato. Parimenti, s'intende integralmente richiamato, in quanto alle situazioni di conflitto di interessi, l'art. 2475-ter c.c..

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, viene convocata l'Assemblea che provvede all'elezione dei membri mancanti il cui mandato scadrà insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente e, se lo ritiene, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 18) RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le

deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

■ Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

■ Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. assegna a soci e non soci incarichi per l'espletamento di particolari attività, per particolari esigenze operative può invitare a partecipare alle proprie riunioni sostenitori e non soci con funzioni consultive;
- h. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative, delle quote supplementari e delle relative modalità di versamento;
- j. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- l. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio Direttivo può inoltre decidere di attribuire i seguenti riconoscimenti ai soggetti che si sono distinti per particolari attività o meriti nei confronti

dell'Associazione, riferendone poi a tutti i soci durante la prima assemblea utile:

- sostenitori dell'Associazione - le persone fisiche e giuridiche, le istituzioni, gli organismi, gli Enti Pubblici e privati, provinciali, regionali, nazionali e internazionali che con il loro contributo tecnico, scientifico, organizzativo ed economico favoriscono le attività sociali;
- onorari - le persone fisiche e giuridiche, le istituzioni, gli organismi, gli Enti che abbiano acquisito particolari benemeritenze negli ambiti di intervento dell'Associazione della stessa Associazione e delle sue finalità.

ART. 20) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ART. 21) PRESIDENTE-RAPPRESENTANTE LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, rappresenta anche in giudizio l'Associazione nei confronti di terzi, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22) SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati, registro dei volontari) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. In caso di mancata nomina le funzioni vengono svolte direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 23) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile,



devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

– vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

– vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

– esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

– attesta, nel caso di obbligo della redazione, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;

– esercita il controllo contabile nel caso in cui, essendo superati i limiti di cui all'art. 31 del CTS, non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e a alla condizione che i componenti siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

provincia di Trento
di Isernia

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25) INTRASMISSIBILITÀ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie e o specifiche rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26) LIBRI SOCIALI E DIRITTO DI CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

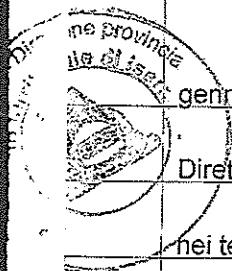
- Libro degli associati
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 27) BILANCIO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo



gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio

Direttivo in tempo utile per la discussione e l'approvazione da parte dell'Assemblea

nei termini fissati dall'art. 14.

Il Bilancio di esercizio è formato, in ottemperanza all'art. 13 del CTS, dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore

ART. 28) RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Atto escluso da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 3 Luglio

PROTOCOLLO ARSIVO II, 14/08/2022 del 10-08-2022
 Allegato 1 - copia Documento

ART. 30) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, e acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo Settore.

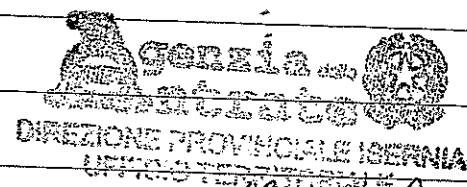
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

IL SEGRATARIO

IL PRESIDENTE



REGISTRATO IL 13-07-2022

Al N° Serie e

384 3 ESENTRE

Il Funzionario (*)
(Pietro Di Pietro)

(*) Firma in delega di ...

Protocollo Arrivo N. 14704/2022 del 30-08-2022
Allegato 4 - Copia Documento